

**Strumenti di pagamento – carta prepagata- sospetto utilizzo fraudolento - blocco-difetto di informativa – irrilevanza (d.lgs. n. 385/1993, art. 126; d.lgs. n. 11/2010, art. 6)**

***A norma di legge, è previsto il diritto della Banca di bloccare l'utilizzo dello strumento di pagamento quando ricorra il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato. (MDC)***

### **FATTO**

Con reclamo del 15.10.2019, il ricorrente contestava il blocco della carta prepagata rilasciata dall'intermediario resistente. A seguito del mancato accoglimento del reclamo e della presentazione di denuncia contro l'intermediario, adiva questo Arbitro e richiedeva «lo sblocco delle somme giacenti ... o quantomeno uno sblocco parziale per gli importi di cui non è in contestazione la regolarità».

L'intermediario depositava controdeduzioni e deduceva la legittimità del blocco in virtù dell'art. 8, par. 7, delle condizioni generali di contratto in forza del quale, in conformità dell'art. 6 del D.lgs. n. 11/2010, l'apposizione del blocco cautelativo dello strumento di pagamento è consentita al ricorrere di giustificati motivi connessi alla sicurezza della nonché al sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato. Al riguardo, affermava che lo strumento di pagamento era stato bloccato cautelativamente perché, in data 8.10.2019, era stata presentata una denuncia da parte di un proprio correntista per un'operazione fraudolenta di euro 2.850,00, effettuata in data 07.10.2019, confluita su una carta prepagata appartenente ad un terzo soggetto; la medesima somma era stata, poco dopo, accreditata, verso la carta di un quarto soggetto, per poi essere accreditata, per una parte dell'importo pari a euro 2.250,00, sulla carta del ricorrente. Sulla base della riconduzione del blocco nell'ambito di controlli e monitoraggi antifrode ed attività cautelative poste in essere dall'intermediario in presenza di operazioni anomale e potenzialmente irregolari e dirette alla tutela del cliente, concludeva per il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente affermava che, ex art. art. 6 del D. Lgs 11/2010, l'intermediario era tenuto, in caso di blocco temporaneo, a limitare il pregiudizio per il cliente, prevedendo, ai sensi dell'art. 6, comma 3, obblighi di informazione. Pertanto, il ricorrente chiedeva l'accoglimento integrale della domanda, ovvero lo sblocco della carta prepagata e, in subordine, lo sblocco parziale limitatamente alle giacenze relative ad operazioni di cui non ne è contestata la regolarità.

### **DIRITTO**

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento della legittimità del blocco di una carta prepagata destinataria dell'accredito di somme riconducibili ad una articolata operazione denunciata come fraudolenta da parte di altro correntista dell'intermediario resistente.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. lgs 11/2010, «Il contratto quadro può prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento al

ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza dello strumento; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato; c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.

L'art. 8, par. 7, delle condizioni generali del contratto relativo allo strumento di pagamento oggetto del ricorso prevede espressamente il blocco dell'utilizzo della carta al ricorrere di giustificati motivi connessi alla sicurezza della carta stessa nonché al sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato.

Pertanto, la condotta dell'intermediario è pienamente legittima perché l'accredito di somme derivanti da una articolata operazione denunciata come fraudolenta configura una delle ipotesi previste dal predetto regolamento contrattuale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, D. Lgs. 11/2010, «nei casi di cui al comma 2, il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalità concordate, del blocco dello strumento, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento».

In relazione alla domanda di sblocco della carta, nessun rilievo può essere ascritto al difetto di informativa, fermo restando che l'operazione fraudolenta configura una evidente ragione di sicurezza che giustifica l'apposizione del blocco e la mancata informativa al fine di prevenire l'attuazione di ulteriori azioni criminose e di tutelare altri clienti, quali vittime potenziali di frodi e raggiri.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**